

**All'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto
dall'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Tribunale di Nola**

Relazione sulle cause del sovraindebitamento allegata alla istanza di nomina di
un gestore per la redazione del piano del consumatore ai sensi e per gli effetti
del disposto dell'art. 66 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14).

O*O*O

La signora

-
ed elettivamente
domiciliati in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222, presso lo studio degli
avvocati Domenico Ruocco) e Carmine Giugliano
(), che la rappresentano e difendono in virtù di
procura conferita in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. fax 0815122726 ovvero ai
seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
domenico.ruocco@pecavvocatinola.it e carmine.giugliano70@pecavvocatinola.it

espone quanto segue

- l'istante riveste la qualifica di "consumatore", atteso che la sua posizione di
debitori non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o
professionale;
- la stessa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 65 del d.lgs n. 14/2019 si
trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) della citata legge e: a) non è soggetto alla liquidazione giudiziale ovvero
alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie

previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al CCII ovvero della L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); c) non ha subito

per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione di precedenti accordi; d) ha fornito documentazione che consente di

ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- è intenzionata a recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della propria attuale posizione debitoria e prevedere la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* del CCII prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "*minimo vitale*", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa;

- con riferimento alle cause del sovraindebitamento, rappresenta che in data 14 novembre 2005, il figliolo, _____)
e la di lui moglie _____), stipulavano
con la Ilpa Finanziaria s.p.a. (oggi denominata IFIR – Istituti Finanziari Riuniti – s.p.a.), con sede in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 11, un contratto di apertura di credito, regolata in conto corrente, di corrispondenza, con scadenza a revoca, così distinto: apertura di credito in conto corrente di corrispondenza per € 50.000,00 (cinquantamila/00); maggiorazione fido occasionale del 100 % per apertura di credito in conto corrente di corrispondenza (fuori soglia) con rincaro del 3,25 % (annuo a scalare) sul tasso del 1° limite (10,75 %) da autorizzare. Come penalità, per passaggio a sofferenza, il contratto prevedeva un tasso di interesse pari al

24% annuo a scalare. La predetta società Ilpa Finanziaria s.p.a. (oggi IFIR – Istituti Finanziari Riuniti – s.p.a.), in data 15 gennaio 2008, otteneva una fideiussione fino all'importo di € 120.000,00 (centoventimila/00) per le obbligazioni contratte da _____ e _____, dall'istante

_____ (cfr. doc. 1) e dal suo defunto coniuge _____

(_____). Cosicché, la società finanziaria otteneva il decreto ingiuntivo n. 2787/2009 emesso dal Tribunale di Nola, derivante dalla menzionata fideiussione concessa dall'istante e dal coniuge e subiva l'avvio delle iniziative giudiziarie della creditrice per il recupero del credito vantato (Trib. Nola RGE n. 13/2011; RG 5458/2016);

- in particolare, il creditore ha iniziato una procedura espropriativa immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, contraddistinta dal n. di RGE 13/2011, anche ai danni della casa familiare di proprietà dei fideiussori, che in data è stato venduto all'asta per l'importo di **€ 56.100,00** (doc. 2);

- dalla documentazione consegnata emerge che la situazione debitoria degli istanti è determinata esclusivamente dal debito nei confronti della IFIR – Istituti Finanziari Riuniti – Spa (già Ilpa Finanziaria s.p.a.), derivanti come detto da una fideiussione per debiti del figliolo, prestata fino all'importo di € 120.000,00 (cit. doc. 1) e dalle spese legali ammontanti a circa € 15.000,00 maturate a seguito delle relative vicende giudiziarie (calcolate nella misura di 1/3 per la sent. 3401/2022 in qualità di erede del coniuge debitore [doc. 3] e nella misura di 4/9 per la sent. 3005/2022 per la condanna in proprio [1/3] e quale erede del coniuge debitore [3/9, doc. 4]);

- l'istante è vedova, non ha altri conviventi nel proprio nucleo familiare (doc. 5), è pensionata e dalle certificazioni INPS emerge che: la pensione media mensile percepita dal mese di ottobre 2023 è di euro 856,60 al netto delle trattenute fiscali (cfr. doc. 6);
- l'istante è titolare dei seguenti rapporti bancari:
 - o c/c n. _____ su cui vengono accreditati i redditi da percepiti, acceso presso la banca Sella, succursale di Nola, con un saldo al 17.01.2025 di € 19,42 (doc. 7)
 - o libretto postale n. _____, cointestato con il figliolo _____, acceso presso Poste Italiane, succursale di Nola, con un saldo al 17.01.2025 di € 0,00
- segnatamente, si rileva che le spese occorrente allo svolgimento della vita quotidiana sono quantificate come segue: 1) euro 105,00 su base mensile per utenze (telefono, acqua, gas, energia elettrica); 2) euro 240,00 annui per le imposte dell'abitazione (TARI ed altri); 3) euro 50,00 mensili per spese mediche; 4) euro 400,00 al mese per il vitto, l'abbigliamento e le spese extra;
- cosicché, la situazione debitoria mensile è pari ad euro 585,00 per le spese quotidiane, a fronte di un reddito medio mensile da pensione pari ad euro 856,00;
- pertanto, l'istante non può far fronte alle obbligazioni assunte;
- al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che l'unica garanzia che può offrire il consumatore sono: il reddito da pensione percepito e le somme reperite nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 13/2011;
- la signora _____ intende onorare i propri debiti, destinando ai

creditori i propri redditi, detratte le somme necessarie al proprio sostentamento minimo e pertanto

Propone

il seguente piano, premettendo che la parametrizzazione della percentuale di soddisfazione dei creditori è stata calcolata:

a) sottraendo al reddito complessivo mensile medio di € 856,00 la somma di € 585,00 (spese per vivere) e così determinando un totale reddito disponibile per onorare il piano di **€ 271,00**;

b) tenendo conto delle somme reperite nella procedura esecutiva n. RGE 13/2011 pari ad € 43.221,55 (residuo al netto delle spese di procedura) da attribuirsi per complessivi **€ 37.047,04** ai coniugi ed al suo defunto marito , comproprietari per 36/42 (cfr. doc. 9). A tal fine **la procedura esecutiva in questione va sospesa ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII** (<<Con il decreto di cui al comma 1 [omologa della proposta e del piano, n.d.r.], il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano>>).

PROPOSTA QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI				
CREDITORE	DEBITO RESIDUO	Importo proposto nel piano	collocazione	% di soddisfazione
OCC	€ 1.800,00		Prededuzione	100,000
IFIR – Istituti Finanziari Riuniti	€ 120.000,00	€ 36.400,00		30,33333333
IFIR – Istituti Finanziari Riuniti spese legali sent. 3401/2022 (1/3)	€ 11.539,84	€ 3.500,00		30,33
IFIR – Istituti Finanziari Riuniti spese legali sent. 3005/2022 (4/9)	€ 3.292,42	€ 1.000,00		30,37
TOTALE (escluso compeso OCC)	€ 134.832,26	€ 40.900,00		

Considerando la somma a disposizione del consumatore (€ 271,00 al mese) e l'apporto di un familiare per l'**esecuzione del piano senza dilazione**, il totale che mette a disposizione è di **€ 40.900,00 (pari a circa il 30,33% del debito complessivo)** oltre le spese della procedura da pagarsi in

prededuzione.

Al creditore IFIR viene pertanto riconosciuta la somma complessiva di €
40.900,00, di cui € 37.047,04 a titolo di attribuzione delle somme reperite nella
procedura esecutiva n. RGE 13/2011 e la restante parte mediante il pagamento
con disponibilità reperite con l'apporto da parte del nipote dell'istante

(doc. 10).

Le spese di procedura saranno corrisposte in prededuzione.

Tutto ciò premesso la signora _____

dichiara di

di volersi avvalere della procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento di cui all'art. 65 del d.lgs n. 14/2019 e, tal fine

ha richiesto

all'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto
dall'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di
Nola di nominare di un gestore per la redazione del detto piano del
consumatore e contestualmente

fa istanza

di sospensione della procedura esecutiva n. RGE 13/2011 ai sensi dell'art. 70,
comma 4 CCII.

Nola, data del deposito

avv. Carmine Giugliano

avv. Domenico Ruocco

TRIBUNALE DI NOLA

Ufficio Procedure Concorsuali

Precisazioni nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti

del consumatore rg. 9-1/2025

La situazione debitoria di _____ è rappresentata esclusivamente dal debito nei confronti della IFIR – Istituti Finanziari Riuniti – Spa (già Ilpa Finanziaria s.p.a.), derivante da:

a) una fideiussione rilasciata a garanzia dei debiti del figliolo e prestata fino all'importo massimo di € 120.000,00 e

b) dalle spese legali ammontanti a € 15.426,92 maturate a seguito di due vicende giudiziarie, così calcolate:

- nella misura di 1/3 per la sent. 3401/2022 (perché

non era parte del giudizio e risponde solo in qualità di erede del coniuge debitore) pari ad € 11539,83 (= 1/3 di € 34.619,51)

- nella misura di 4/9 per la sent. 3005/2022 per la condanna sia in proprio (1/3 in quanto parte unitamente al coniuge ed al figlio _____) e sia quale erede del coniuge debitore (1/9) pari ad € 3.292,42

Per tale debitoria complessiva, ammontante ad € 134.832,26 (=€ 120.000,00 + € 11.539,84 + € 3.292,42) il piano propone il pagamento di una percentuale del 30,33% pari ad € 40.900,00.

Inoltre, si rappresenta che il signor _____, nipote *ex filio* della signora Carolina Santaniello, si è formalmente impegnato a corrispondere la provvista necessaria fino all'importo di euro 12.000,00 per consentire il completamento dei pagamenti ai creditori delle somme previste dal piano (€ 40.900,00), qualora

le somme reperite nella procedura esecutiva n. RGE 13/2011 attribuite a
risultassero insufficienti.

Nola, 7 febbraio 2025

— 1 — v

TRIBUNALE DI NOLA



**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, secondo comma, CCII

Gestore della crisi da sovraindebitamento: Avv. Valeria Manzo

Debitrice: Sig.ra Carolina Santaniello

assistita dagli Advisor Avv.ti Domenico Ruocco e Carmine Giugliano

Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Avv. Valeria Manzo, nata a Napoli (Na) il 28 febbraio 1983, c.f. MNZVLR83B68F839J, domiciliata presso il proprio Studio sito in Napoli alla Via A. Pitloo n. 7, PEC valeria.manzo@pec.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 30385,

PREMESSO CHE

- la Sig.ra Carolina Santaniello, nata in Nola (Na) il 29 giugno 1940 ed ivi residente alla Via Conte Orsini n. 20, c.f. SNTCLN40H69F924S, elettivamente domiciliati in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. 222, presso lo Studio degli Avv.ti Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, ha depositato, in data 16 dicembre 2024, al competente Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Nola, l'istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art.* 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. di protocollo 2361/2024;
- con provvedimento del 17 dicembre 2024 la Referente dell'OCC, Dott.ssa Paola Pirozzi, nominava la scrivente quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (**all. 1**);
- in data 19 dicembre 2024 la sottoscritta ha accettato l'incarico con nota in atti (**all. 2**).

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, D.M. n. 202/2014

DICHIARA

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato iscritto nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, D.M. n. 202/2014, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legata alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado della debitrice;
- di non essere legata alla ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legata alla debitrice o a società da ella controllate: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della Santaniello.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi,

ESPONE

la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, secondo comma, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.1. Condizioni preliminari di ammissibilità

La sottoscritta ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII e più specificamente che l'odierna istante:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, primo comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, primo comma, lett. e), CCII ²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.2. Documentazione prodotta utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dalla Sig.ra Santaniello, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate sue e del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dalla debitrice, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa.

¹ L'art. 2, primo comma, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: *"lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

² L'art. 2, primo comma, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

1.3. Attività preliminari del Gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, quarto comma, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie; anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura CRIF.

La scrivente ha, inoltre, avuto incontri con la debitrice che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, fornendo, altresì, le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.4. Situazione familiare della debitrice

Si riportano di seguito i dati anagrafici della Santaniello e del suo nucleo familiare così come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato) composto unicamente dalla ricorrente.

DEBITRICE

COGNOME	SANTANIELLO
NOME	CAROLINA
CODICE FISCALE	SNTCLN40H69F924S
COMUNE DI NASCITA	NOLA
DATA DI NASCITA	29 giugno 1940
COMUNE DI RESIDENZA	NOLA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	Via Conte Orsini n. 20
STATO CIVILE	Vedova
IMPIEGO	Pensionata

1.5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, secondo comma, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dalla debitrice a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalla scrivente unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione, hanno permesso alla sottoscritta di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento della Santaniello sono riconducibili a quanto in appresso.

Nel novembre 2005, il figlio Raffaele e la di lui moglie stipulavano con la Ilpa Finanziaria S.p.a. (oggi denominata IFIR – Istituti Finanziari Riuniti – s.p.a.) un contratto di apertura di credito per euro 50.000,00, regolato in conto corrente, di corrispondenza, con scadenza a revoca.

Come penalità, per passaggio a sofferenza, il contratto prevedeva un tasso d'interesse pari al 24% annuo a scalare.

La predetta società, nel gennaio 2008, otteneva una fideiussione fino all'importo di euro 120.000,00 per le obbligazioni contratte da Raffaele e dalla moglie, nonché dall'istante e da suo marito Felice [REDACTED] (deceduto nel 2023).

Non essendo stato rispettato il debito, la finanziaria otteneva, nel 2009, un decreto ingiuntivo derivante dalle menzionate fideiussioni ed avviava delle iniziative giudiziarie per il recupero del credito vantato.

Nello specifico, la finanziaria avviava un pignoramento presso III sulla pensione del marito, cui seguiva una procedura espropriativa immobiliare dinanzi al Tribunale di Nola (n. di RGE 13/2011), attualmente pendente, culminata con la vendita all'asta dell'immobile di proprietà di mio figlio e della di lui moglie, nonché dell'immobile di mia proprietà, cointestato con mio marito ed altri coeredi, per l'importo di € 56.100,00.

Dalla documentazione consegnata emerge, dunque, che la situazione debitoria dell'istante è determinata esclusivamente dal debito nei confronti della IFIR.

1.6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, secondo comma, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo la sottoscritta ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia della debitrice prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

L'istante è pensionata e dalle certificazioni INPS emerge che la pensione media mensile percepita dal 2023 è di euro 856,60 al netto delle trattenute fiscali.

Le spese occorrente allo svolgimento della vita quotidiana sono state dalla ricorrente così quantificate:

- 1) euro 105,00 su base mensile per utenze (telefono, acqua, gas, energia elettrica);
 - 2) euro 20,00 annui per le imposte dell'abitazione (TARI ed altri);
 - 3) euro 50,00 mensili per spese mediche;
 - 4) euro 400,00 al mese per il vitto, l'abbigliamento e le spese extra,
- il tutto per una spesa media complessiva pari ad euro 575,00.

1.7. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal Gestore sulla documentazione consegnata dalla debitrice ai sensi dell'art. 67, secondo comma, CCII.

a. La situazione debitoria della consumatrice sovraindebitata: l'elenco dei creditori (art. 67, secondo comma, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta, delle informazioni fornite e dei riscontri effettuati, la posizione debitoria può individuarsi come segue:

CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO	IMPORTO
O.C.C. dell'ODCEC di Nola	Prededucibile	€ 1.800,00
IFIR	Chirografario	€ 102.000,00

b. La consistenza e la composizione del patrimonio (art. 67, secondo comma, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore.

L'odierna istante non è proprietaria, su tutto il territorio nazionale, di alcun bene immobile.

Del pari non risulta intestataria di alcun bene mobile registrato.

La debitrice è titolare di un libretto postale cointestato con il figlio Sig. Raffaele [REDACTED] il cui saldo contabile, al 17 gennaio 2025, ammonta ad euro 0,00 e di un conto corrente acceso presso la Banca Sella che, al corrente mese, evidenzia una giacenza di euro 19,42.

Tale il valore stimato del patrimonio complessivo

PATRIMONIO	VALORE STIMATO
Patrimonio immobiliare	€ 0,00
Patrimonio mobiliare	€ 19,42
TOT	€ 19,42

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, secondo comma, lett. c), CCII)

In relazione ad eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata e dei riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore si attenziona come non risultino a conoscenza della scrivente atti di disposizione, compiuti dalla consumatrice nell'ultimo quinquennio.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, secondo comma, lettera e), CCII)

Nella tabella che segue sono fornite le informazioni dettagliate relative alla pensione della debitrice nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi personali della debitrice

TIPOLOGIA REDDITO	ANNO	IMPORTO MENSILE
Pensione	2022	€ 470,43
Pensione	2023	€ 470,43

Pensione	2024	€ 856,60
----------	------	----------

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, secondo comma, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare della ricorrente è così composto unicamente dalla stessa. La debitrice ha prodotto un elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato), ammontanti a complessivi euro 575,00; le succitate spese appaiono congrue e vengono integralmente erose da quanto percepito a titolo di pensione.

1.8. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, secondo comma, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto la debitrice ha fornito:

--- l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

--- tutte le informazioni richieste con comportamento collaborativo.

Dai riscontri personalmente effettuati non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dalla debitrice e le verifiche poste in essere.

1.9. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, secondo comma, lett. d) CCII)

Il costo della procedura è quantificabile in complessivi euro 1.800,00 quale compenso spettante all'OCC dell'ODCEC di Nola.

1.10. Valutazione del merito creditizio (art. 68, terzo comma, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, si attenziona come, nel caso che qui interessa, la Santaniello non si è rivolta ad alcun soggetto finanziatore.

1.11. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dalla ricorrente con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, **si propone il pagamento della complessiva somma di euro 40.900,00.**

Nello specifico, il piano, con l'apporto di finanza esterna, permetterà, in unica soluzione:

- la soddisfazione integrale dell'unico creditore prededucibile (per complessivi euro 1.800,00);
- la soddisfazione parziale nella misura del 30,33% dell'unico creditore chirografario (per euro 40.900,00).

Nello specifico, al creditore IFIR viene riconosciuta la somma complessiva di euro 40.900,00, di cui euro 37.047,04 a titolo di attribuzione delle somme reperite nella procedura esecutiva n. RGE 13/2011 e la restante parte mediante il pagamento, con finanza esterna, da parte del nipote dell'istante Sig. Felice [REDACTED], c.f. [REDACTED] (come da atto d'impegno allegato).

Così facendo la consumatrice potrà liberarsi dei debiti e continuare a condurre la propria vita dignitosamente.

1.12. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

In ordine alla possibilità di un'alternativa liquidatoria, alcuna valutazione può essere prospettata in quanto, come meglio precisato nei paragrafi precedenti, la ricorrente non è intestataria di alcun bene immobile/mobile registrato.

1.13. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, quarto comma, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi non ha condotto alcuna valutazione circa la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione controllata dei beni in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione stante la circostanza che la Santaniello, lo si rammenta, non risulta proprietaria di alcun bene.

1.14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto Gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, primo comma, CCII;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, primo comma, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, secondo comma, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla consumatrice nell'assumere le obbligazioni (art. 68, secondo comma, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni (art. 68, secondo comma, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, secondo comma, lett. c), CCII).

1.15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, secondo comma, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano predisposto *ex art. 67*

CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione e quelli ulteriormente acquisiti;
- la situazione reddituale e patrimoniale dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto

ESPRIME

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Con osservanza.

Napoli, lì 20 gennaio 2025

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento

Avv. Valeria Manzo

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 9-1/2025

Il Giudice Designato, letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da SANTANIELLO CAROLINA, nata a Nola, il 29.06.1940 codice fiscale SNTCLN40H69F924S residente in Nola, alla Via Via Conte Orsini n. 20 in data 20.01.2025 assistita dagli Avv.ti Domenico Ruocco e Carmine Giugliano e con l'ausilio dell'OCC incaricato Avv. Valeria Manzo;

vista la relazione integrativa depositata in riscontro ai chiarimenti richiesti in data 29.01.2025;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Nola;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, costituiti dal mancato adempimento delle obbligazioni garantite dalla ricorrente, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (pagg. 6 -7 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC e successiva integrazione, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è pensionata con un reddito da pensione medio mensile percepita dall'anno 2023 di euro 856,60 al netto delle trattenute fiscali, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo precisata, di euro 134.832,26 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 575,00;

preso atto che il piano, con l'apporto di finanza esterna prevede, in unica soluzione:

--- la soddisfazione integrale dell'unico creditore prededucibile (per complessivi euro 1.800,00);

--- la soddisfazione parziale nella misura del 30,33% dell'unico creditore chirografario (per euro 40.900,00). Nello specifico, al creditore IFIR viene riconosciuta la somma complessiva di euro 40.900,00, di cui euro 37.047,04 a titolo di attribuzione delle somme reperite nella procedura esecutiva n. RGE 13/2011 (cfr. dichiarazione di rinuncia di Raffele e Andrea [REDACTED] in atti) e la restante parte mediante il pagamento, con finanza esterna, da parte del nipote dell'istante Sig. Felice [REDACTED], c.f. [REDACTED] (cfr. dichiarazione di impegno in atti)

preso atto, in particolare, che il piano prevede il pagamento in un 'unica soluzione degli importi indicati, nonché il supporto finanziario di un parente ossia il sig. Felice [REDACTED] (cfr. relazione OCC in atti): in particolare, come da documentazione in atti, il sig. Felice [REDACTED] si è formalmente impegnato a corrispondere la provvista necessaria fino all'importo di euro 12.000,00 per consentire il completamento dei pagamenti ai creditori delle somme previste dal piano (€ 40.900,00), qualora le somme reperite nella procedura esecutiva n. RGE 13/2011 attribuite a Carolina Santaniello risultassero insufficienti;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiato e il pagamento parziale del creditore chirografario per la percentuale del 30,33%;

preso atto dell'assenza delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., trattandosi di obbligazione fideiussoria;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma,

lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta dei ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano e in particolare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, avente R.G.E. 13/2011

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 14.02.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano